



COMUNE DI PESCAGLIA

Nota Integrativa
al
Bilancio di Previsione

2021/ 2023

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Anche nel corso del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante

portata.

Un impatto di portata considerevole è la normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica.

La legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, commi 819-826, relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, secondo i quali dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011;

Si veda a tal riguardo anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno portato a questo risultato e la Circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati,

semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che

ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a

prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il DM MEF 01/08/2019 ha apportato anche delle modifiche agli schemi di bilancio di previsione finanziario e di rendiconto ed ai principi contabili, a cui l'ente si è attenuto,

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	€ 16.005.557,37	€ 17.292.117,20	€ 17.160.711,84
Esercizio 2022	€ 17.427.550,00		
Esercizio 2023	€ 13.218.111,51		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tariffaria: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2021-2023.

Anche in relazione a quanto in oggi contenuto nel disegno di legge di bilancio per il 2020 in corso di approvazione, con riferimento ai tributi locali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI, differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti oltre il termine di approvazione del bilancio ecc), si è ritenuto di non modificare le aliquote dei tributi comunali oggetto di riforma e di introdurre una ulteriore agevolazione del pagamento dell'addizionale comunale ESENTANDO i redditi complessivi non superiori ad € 10.000 (diecimila) derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da pensione; per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: contenimento della spesa aderendo ad un numero sempre maggiore di gare nazionali che permettono un risparmio più elevato (CONSIP) utilizzando gli oneri di urbanizzazione per finanziare le spese di manutenzione degli edifici e del territorio comunale

- 3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche”, e con riferimento all’ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente), recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto “Crescita”.

L’art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l’individuazione:

- dei criteri di sostenibilità finanziaria;
- della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile u.s. Ad esso ha fatto seguito l’emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, è finalizzato ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, a seguito del quale l’ente ha proceduto all’applicazione alla nuova norma;

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell’art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Pescaglia ha previsto la seguente manovra sull’indebitamento: mancato ricorso all’indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente e capitale (tabella 2);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

**BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	200.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo erivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	3.515.124,36	3.137.983,08	3.067.008,45	3.043.694,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	2.464.878,06	2.521.826,05	2.520.990,61	2.520.633,30					
Titolo 2: Trasferimenti correnti	299.808,47	241.582,69	236.582,69	216.582,69	Titolo 2: Spese in conto capitale	3.607.115,28	2.829.034,93	4.327.691,94	137.062,26
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	949.789,61	510.151,96	484.323,02	485.871,52					
Titolo 4: Entrate in conto capitale	3.437.072,03	2.856.972,67	4.310.629,68	120.000,00	Titolo 3: Spese per incremento attività	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	7.151.548,17	6.130.533,37	7.552.526,00	3.343.087,51	Totale spese finali.....	7.122.239,64	5.967.018,01	7.394.700,39	3.180.756,26
Titolo 6: Accensione Prestiti	66.300,58	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	163.515,36	163.515,36	157.825,61	162.331,25
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	8.874.268,45	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	8.874.956,84	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00
Totale Titoli	17.092.117,20	16.005.557,37	17.427.550,00	13.218.111,51	Totale Titoli	17.160.711,84	16.005.557,37	17.427.550,00	13.218.111,51
TOTALE COMPLESSIVO	17.292.117,20	16.005.557,37	17.427.550,00	13.218.111,51	TOTALE COMPLESSIVO	17.160.711,84	16.005.557,37	17.427.550,00	13.218.111,51
Fondo di cassa finale presunto	131.405,36								

Equilibrio di parte corrente e capitale (tabella 2):

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	200.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.273.560,70	3.241.896,32	3.223.087,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.137.983,08	3.067.008,45	3.043.694,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>92.002,20</i>	<i>92.002,20</i>	<i>92.002,20</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	163.515,36	157.825,61	162.331,25
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-27.937,74	17.062,26	17.062,26
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	75.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	47.062,26	47.062,26	47.062,26
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.856.972,67	4.310.629,68	120.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	75.000,00	30.000,00	30.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	47.062,26	47.062,26	47.062,26

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.829.034,93	4.327.691,94	137.062,26
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 per la parte entrata, sono sintetizzate:

E E SPESE PER TITOLI DI BILANCI O	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 - Entrate correnti	2.450.022,84	2.384.094,38	2.737.279,77	2.410.094,82	2.521.826,05	2.520.990,61	2.520.633,30
Titolo 2 - T	269.549,47	270.573,97	308.741,87	714.389,46	241.582,69	236.582,69	216.582,69
Titolo 3 - F	620.166,56	555.766,88	513.152,93	549.364,00	510.151,96	484.323,02	485.871,52
Titolo 4 - F	151.161,37	858.503,75	661.713,60	1.730.281,64	2.856.972,67	4.310.629,68	120.000,00
Titolo 5 - F	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - A	260.000,00	310.000,00	-	246.492,00	-	-	-
Titolo 7 - A	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - F	5.357.132,50	6.542.786,25	5.149.953,37	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00
Utilizzo av	129.309,41	376.174,91	4.800,00	148.000,00	-	-	-
Fondo plu	333.787,28	93.222,73	202.764,76	374.397,90	-	-	-
TOTALE F	9.571.129,43	11.391.122,87	9.578.406,30	16.048.043,82	16.005.557,37	17.427.550,00	13.218.111,51
	-			-	-	-	-
Titolo 1 - S	3.146.671,82	3.050.414,93	3.178.190,31	3.576.746,10	3.137.983,08	3.067.008,45	3.043.694,00
Titolo 2 - S	868.130,38	1.391.821,45	621.910,80	2.457.764,45	2.829.034,93	4.327.691,94	137.062,26
Titolo 3 - S	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - R	104.776,71	119.049,39	134.427,84	138.509,27	163.515,36	157.825,61	162.331,25
Titolo 5 - C	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - S	5.357.132,50	6.542.786,25	5.149.953,37	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00
TOTALE S	9.476.711,41	11.104.072,02	9.084.482,32	16.048.043,82	16.005.557,37	17.427.550,00	13.218.111,51

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Avanzo di amministrazione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Il Comune di Pescaglia non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto vincolato.

Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Negli ultimi anni il meccanismo del concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi comunitari in tema di finanza pubblica è stato modificato più volte.

Inizialmente questo meccanismo era rappresentato dal Patto di Stabilità disciplinato dall'art. 31 della Legge 183/2011 che considerava:

- gli accertamenti delle entrate correnti
- gli impegni delle spese correnti
- le riscossioni in conto capitale
- i pagamenti delle spese in conto capitale

Il Patto di Stabilità interno è stato poi sostituito dal Saldo di Finanza Pubblica, disciplinato dall'art 1, commi 710.711.712 della Legge 208/2015 per il quale non rilevavano più gli stanziamenti di cassa, bensì solamente gli stanziamenti delle entrate e delle spese finali in sede di rendiconto

Successivamente il Saldo di Finanza Pubblica, confermato nella disciplina della Legge 208/2015, viene normato nella Legge 232/2016 all'art.1 commi 465.466.468 e successivamente inserito con l'art.9 della Legge 243/2012 tramite la Legge 164/2016.

La disciplina presentava il difetto di non rilevare alcune fonti di finanziamento, quali:

- l'applicazione dell'avanzo
- il fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali
- l'accensione di mutui
-

L'Anci ha ripetutamente chiesto nel corso degli anni di modificare questo meccanismo per superare l'ingessatura nell'attività degli enti.

La sentenza n. 247 /2017 e 101/2018 della Corte Costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazione nel loro utilizzo.

La Consulta ha dichiarato illegittimo il comma 466 dell'art 1 della Legge 232/2016 .

Con la circolare n.25/2018 la RGS attua una importante modifica delle modalità di calcolo del saldo di finanza pubblica, per l'anno 2018, considerando rilevante ai fini del rispetto del saldo, l'applicazione dell'avanzo per il finanziamento degli investimenti.

Con la Legge 145/2018 art.1 commi 819.820.821:

“Gli enti Locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs 118/2011”.

A differenza di quanto stabilito nella circolare RGS 25/2018 per il 2018, dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso al saldo di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti.

Il Comune di Pescaglia rispetta l'equilibrio e gli obiettivi di finanza pubblica nel formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
	(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	2020 (previsione asestata)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3		4	5	6
IMU	828.000,00	828.000,00	831.664,89	770.793,93	835.000,00	835.000,00	835.000,00
IMU partite arretrate	100.000,00	55.000,00	44.649,78	49.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ICI partite arretrate	556,04	2.910,29	1.176,14	3.613,04	4.947,05	4.111,61	3.754,30
Imposta comunale sulla pubblicità	3.000,00	3.218,00	3.218,00	2.413,50	2.370,00	2.370,00	2.370,00
Addizionale IRPEF	294.158,36	304.021,59	310.086,46	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
TASI	5.000,00	5.000,00	12.000,00	12.500,00	-	-	-
Altre imposte	522,87	1.043,18	330.085,66	66.383,33	66.280,00	66.280,00	66.280,00
TARI	636.001,80	643.934,42	643.934,42	654.229,00	654.229,00	654.229,00	654.229,00
TARI (TASSE RIFIUTI/ partite arretrate)	30.000,00	15.000,00	38.220,99	49.871,24	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOSAP	9.581,08	6.527,57	6.338,07	6.790,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre tasse	29.390,77	28.993,86	25.757,37	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni							
Imposta di soggiorno							
Fondo solidarietà comunale	513.811,94	490.445,47	490.147,99	484.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.450.022,86	2.384.094,38	2.737.279,77	2.410.094,82	2.521.826,05	2.520.990,61	2.520.633,30

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati	1.926.094,82	2.034.826,05	5,65	2.033.990,61	2.033.633,30
1.4 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	484.000,00	487.000,00	0,62	487.000,00	487.000,00
Totale	2.410.094,82	2.521.826,05	4,64	2.520.990,61	2.520.633,30

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stato reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018. Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco). Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti. In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

Il successivo D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha inoltre confermato il meccanismo premiale a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, prorogando, con l'art. 32, fino al 2021, il contributo del 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune. Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno, contributo di sbarco delle isole minori, contributo di accesso alla laguna di Venezia e contributo di soggiorno del Comune di Roma avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Importanti novità ha previsto inoltre la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di tributi locali: in particolare l'art. 1 ai commi 738 e seguenti prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti. La norma provvede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni necessarie all'applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc.....). Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni, e le possibilità di variazione delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli. La variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, al comma 756 si prevede che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze. Viene inoltre prevista una nuova modalità di “formazione” della delibera di approvazione delle aliquote annuali, che dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 del medesimo art. 1, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La 19 delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti inerenti i versamenti del tributo da parte del contribuente, e a tal fine dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento sul Portale del federalismo fiscale. Ai sensi dell'art. 1 comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 attualmente si riferiscono all'IMU così come disciplinata dal D.Lgs. 147/2013, le cui aliquote per il 2020 verranno approvate con deliberazione di Consiglio Comunale insieme al bilancio di previsione, In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 30 giugno 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU, e a rideterminare il gettito del tributo, apportando le necessarie variazioni di bilancio.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU è il seguente:

- anno 2021: € 835.000,00;
- anno 2022: € 835.000,00;
- anno 2023: € 835.000,00;

Nell'anno 2020 l'ente ha provveduto ad approvare:

- Il regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della l. 160/2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 28.09.2020;
- Le aliquote IMU 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 28.09.2020 che si confermano nel Bilancio di Previsione 2021/2023
- La nomina funzionario responsabile dell'imposta municipale unica (nuova IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) con deliberazione della Giunta comunale n.53 del 08.10.2020

Le aliquote previste per il 2021 sono le seguenti:

- 1) aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 6,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 7,6 per mille per gli immobili locati adibiti ad abitazione principale;
- 4) aliquota 7,6 per mille con abbattimento della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado alle condizioni

di legge;

- 5) aliquota 10,6 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D con esclusione della categoria D10;
- 6) Aliquota 10,6 per mille immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero in mancanza delle condizioni di esenzioni previste dalla normativa;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Come evidenziato nel paragrafo dedicato all'IMU, la legge di bilancio 2020 sopprime la TASI, conglobandola nell'IMU.

A tal scopo la norma prevede, al comma 755, che dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di che trattasi, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

L'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 non è stata aumentata in sede di definizione aliquote IMU e come previsto dalla normativa non è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2021/2023 l'entrata relativa alla TASI

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate). Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la

procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020). E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra)

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 4.947,05	€ 4.111,61	€ 3.754,30
SPESA	Accantonamento al FCDE	Non previsto	Non previsto	Non previsto

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	Non previsto	Non previsto	Non previsto

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei

contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia **gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento** e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020) e che per il Comune di Pescaglia è pari ad euro 310.086,46.

In conformità alla tale modalità di contabilizzazione, il gettito previsto è stato previsto in €.310.000,00 per l'intero triennio 2021/2022/2023.

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 - art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente 22 alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa». Da ultimo il D.L. 124/2019 all'art.

57bis, introdotto in sede di conversione dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevede che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati". Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, prorogate fino all'anno 2019 (comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018), sempre l'art. 57bis citato, ha previsto la possibilità di usufruire delle citate deroghe fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Il Consiglio del Comune di Pescaglia ha provveduto per l'anno 2020 ad approvare in conformità alla normativa vigente:

- il Nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari), conseguentemente all'abolizione ad opera dell'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale, che ha fatta salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con Deliberazione n.38 del 28.09.2020;
- il Piano Economico Finanziario T.A.R.I. anno 2020 (PEF) predisposto in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione dell'ARERA 443/2019/R, con Deliberazione n.39 del 28.09.2020;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 e le scadenze di versamento con Deliberazione n.40 del 28.09.2020

Nel Bilancio di Previsione 2021/2023, la previsione derivante dal gettito TARI e relativi costi è stata redatta tenendo conto del Piano Economico finanziario approvato nell'anno 2020:

- anno 2021: € 654.229,00;
- anno 2022: € 654.229,00;
- anno 2023: € 654.229,00;

L'ente provvederà con successive deliberazioni ad approvare il PEF e le tariffe per l'anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti entro le scadenze di legge, in conformità con il nuovo metodo stabilito dalla deliberazione dell'ARERA 443/2019/R a copertura integrale del costo del servizio, in coerenza con le previsioni di entrata e di spesa iscritte nello schema di bilancio di previsione 2021/2023;

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997.

La Legge di bilancio 2019 era intervenuta sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Nella fattispecie il Comune di Pescaglia aveva provveduto con deliberazione di Giunta n.15 del 28.02.2019 ad istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione nella misura del 20% delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019):

"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"

A seguito abrogazione dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739, della Legge 208/2015 non consentiva più di mantenere in vigore tale maggiorazione per le superfici pubblicitarie inferiori al metro

L'ente ha quindi provveduto a prorogare la scadenza del versamento anno 2020 con deliberazione n. 6 del 30.01.2020 ed approvare nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020 con deliberazione di Giunta n.9 del 13.02.2020

La gestione è effettuata in concessione alla Ditta IRTEL s.r.l. con sede in Via Bove, 17 Acqui Terme (AL) affidata con determinazione n. 140 del 2/02/2018 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020;

L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è gestita dalla società concessionaria Irtel srl con sede in Via G. Bove 17 - 15011- Acqui Terme (AL), iscritta all'Albo Nazionale dei Concessionari al n. 115 con affidamento di cui alla determinazione n. 140 del 2/02/2018 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020.

Per l'anno 2021 si confermano le tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità approvate per l'anno 2020.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 2.370,00 per il 2021

€ 2.370,00 per il 2022

€ 2.370,00 per il 2023

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede importanti novità con riferimento ai tributi cosiddetti minori. In particolare si prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Detto canone sarà disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Pertanto con decorrenza 2021 verrà predisposta apposita normativa regolamentare e verranno definite apposite tariffe, ai fini della istituzione del nuovo canone secondo la disciplina prevista dalla legge di

L'ente provvederà all'approvazione del Regolamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e ad approvare le tariffe che garantiranno invarianza di gettito rispetto alle entrate sostituite, entro la data fissata dalle disposizioni legislative e che avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021;

Non sono previsti introiti per il diritto sulle pubbliche affissioni.

Dal 01/10/2017, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, il versamento spontaneo delle entrate comunali affidate in concessione deve avvenire sul conto corrente di tesoreria, o, in alternativa, sul conto corrente postale intestati all'ente locale, equiparato dall'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

TOSAP

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 5.000,00 nel triennio, stimato in relazione all'effettivo gettito previsto per il triennio 2021/2022/2023 e si confermano le tariffe approvate con Deliberazione della G.C. n. 81 del 31/10/2017;

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4, come di seguito indicato:

"A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma

26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”

Come disciplinato dal citato art. 4 del D. Lgs. 23/2011, il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L'ente non ha previsto l'imposta di soggiorno per il triennio 2021/2022/2023.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici).

Il suo importo, che ammonta ad € 487.000,00. L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati. La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione. Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884). Inoltre l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali. Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Da ultimo la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 comma 848, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà

distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi. Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2020 conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. I relativi criteri di riparto tengono conto delle modifiche normative alla disciplina del medesimo Fondo in corso di adozione (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e della legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"), nonché della destinazione di 7 milioni di euro all'accantonamento da utilizzare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, commi 551, 554 e 849, della legge di bilancio 2020 saranno assegnate con specifici provvedimenti.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2021	2022	2023
	€ 487.000,00	€ 487.000,00	€ 487.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	659.389,46	215.582,69	-67,31	210.582,69	210.582,69
1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie	15.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese	32.000,00	26.000,00	-18,75	26.000,00	6.000,00
1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	8.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totale	714.389,46	241.582,69	-66,18	236.582,69	216.582,69

Le principali voci di questo titolo sono rappresentate da:

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Descrizione	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TRASFERIMENTI CONTRIBUTI GENERALI	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI pubblici

Descrizione	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
CONTRIBUTI CANONI LOCAZIONE	€ 6.698,22	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO REGIONE TOSCANA	€ 9.300,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
PROGETTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
RIMBORSO PROVINCIA PER SPESE SCOLASTICHE SCUOLE SECOND. II GRADO	€ 6.956,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
PIANI EDUCATIVI DI ZONA REGIONE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET	€ 17.681,22	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
comune di Lucca introiti ACQUE MINERALI	€ 51.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MVS	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
CONTRIBUTO ANCI MAGGIORI ONERI UTENZE GAS/ELETTRICITA'	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

Descrizione	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CRL	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI ENERGETICI	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Entrate extratributarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	199.704,43	199.677,04	-0,01	199.677,04	199.677,04
2 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	94.172,68	65.000,00	-30,98	70.000,00	65.000,00
3 Altri interessi attivi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
5 Altre entrate correnti n.a.c.	254.986,89	244.974,92	-3,93	214.145,98	220.694,48
Totale	549.364,00	510.151,96	-7,14	484.323,02	485.871,52

Dettaglio delle entrate extra tributarie più rilevanti:

Descrizione	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
PROVENTI UTENTI ATTIVITA' ESTIVE	€ 630,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
DIRITTI SEGRETERIA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	€ 3.252,00	€ 3.252,00	€ 3.252,00	€ 3.252,00
PROVENTI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00
CANONE LOCAZIONE RIPETITORI OMNITEL	€ 24.000,00	€ 23.542,96	€ 23.542,96	€ 23.542,96
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FITTI	€ 30.000,00	€ 29.111,08	€ 29.111,08	€ 29.111,08
FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 13.556,37	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
PROVENTI USO SALA CONSILIARE	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
MULTE CODICE DELLA STRADA IN RUOLI	€ 48.992,79	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
SANZIONI CODICE DELLA STRADA -	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
RIMBORSO UNIONE MVS COMANDO P.URBANISTICA	€ 3.900,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
RIMBORSO SPESA MUTUI ACQUEDOTTO DA GAIA	€ 61.484,34	€ 48.779,26	€ 19.082,02	€ 38.573,93
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
CONTRIBUTI L. R.78/98 CAVE PEDOGNA	€ 111.700,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
COMPARTICIPAZIONE DA UTENTI DOPOSCUOLA	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00

Nello specifico della voce VENDITA DI SERVIZI,

sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale oggetto di specifica deliberazione:

SERVIZIO	COSTI			proventi			% COPERTURA DELL'UTENZA
	SPESA PERSONALE	PRESTAZIONE SERVIZI	TOTALE COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI	CONTRIBUZIONE UTENTI	TOTALE ENTRATE	
MENSE COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO	15.000,00	96.600,00	111.600,00		50.000,00	50.000,00	44,80%
CORSI EXTRASCOLASTICI	5.000,00	12.000,00	17.000,00		3.300,00	3.300,00	19,41%
ATTIVITA' ESTIVE		16.500,00	16.500,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	42,42%
			€ 145.100,00			€ 60.300,00	41,56%

Nello specifico della voce PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI,

la previsione è stata formulata sulla base dei dati derivanti dalla previsione trasmessa dal Responsabile del Servizio associato sulla base della nuova convenzione della gestione associata polizia locale Media Valle del Serchio che sarà firmata entro la data del 31.12.2020 tra i Comuni aderenti .

Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

	2020	2021	2022
Entrata	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Spesa (50%)	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Si elencano le entrate destinate alle realizzazione degli investimenti e che, principalmente, si concretizzano in contributi dalla Regione, da Ministeri, da Fondazione CRL e in parte residuale da oneri di urbanizzazione.

Entrate in conto capitale					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.552.674,11	2.751.972,67	77,24	4.250.629,68	60.000,00
3 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	64.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
4 Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Permessi di costruire	113.607,53	105.000,00	-7,58	60.000,00	60.000,00
Totale	1.730.281,64	2.856.972,67	65,12	4.310.629,68	120.000,00

Non sono previste entrate da alienazioni

Non sono previste entrate da alienazioni di beni immateriali e materiali

DETTAGLIO RISORSE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023				
	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
MINISTERI	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE (Legge Bilancio 2020 L.160/2019 Co.51-52)	€ 0,00	€ 330.167,65	€ 0,00
MINISTERI	CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI LB 2020 (L.160/2019 ART.1 CO.29-37)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
MINISTERI	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO DM 8 AGOSTO 2000	€ 377.871,06	€ 0,00	€ 0,00
MINISTERI	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DECR.29.01.18	€ 4.056,00	€ 0,00	€ 0,00
MINISTERI	CONTRIBUTO BANDO SPORT E PERIFERIE 2020	€ 87.390,00	€ 0,00	€ 0,00
REGIONE	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLOGGI ERP	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
REGIONE	CONTRIBUTO REGIONALE L.68/2011 ART 82BIS	€ 51.580,97	€ 60.462,03	€ 0,00
REGIONE	NUOVA SCUOLA MEDIA PESCAGLIA MATERNA ELEMENTARE MONSAGRATI CONTRIBUTO R.T	€ 1.828.000,00	€ 0,00	€ 0,00
REGIONE	CONTRIBUTO REGIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO PIEGAIO	€ 150.000,00	€ 3.800.000,00	€ 0,00
FONDAZIONE CRL	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL SCUOLA MEDIA S.MARTINO	€ 193.074,64	€ 0,00	€ 0,00
PRIVATI	PROV. CONCESSIONI EDILIZIE	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
PRIVATI	PERMESSI DI COSTRUIRE OOUU SECONDARIA	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		2.856.972,67	4.310.629,68	120.000,00

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

Per il triennio 2021/2023 nel piano delle alienazioni non sono stati individuati beni da dismettere.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Nel caso di alienazione è necessario stanziare nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede per gli anni dal 2018 al 2020 che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita

esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Pescaglia non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata, non potendo l'ente disporre diversamente di tali somme (cfr. delibera n. 32 del 10 luglio 2018 la Corte dei Conti per le Marche).

Entrate da permessi a costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 105.000,00 per l'anno 2021, in € 60.000,00 per l'anno 2022 e in € 60.000,00 per l'anno 2023 come evidenziato nell'elenco entrate risorse in conto capitale.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

La destinazione dei proventi per il triennio è la seguente:

PARTE CAPITALE			
Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ACQUISTO ATTREZZATURE/MOBILI SCUOLE COM/LI E.404	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
MANUT.STRAORD.EDIFICI ISTITUZIONALI (OOUU CAP.E 404)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI(E.404 OOUU)	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
ACQUISIZ. AREA PER REAL. STAZ. SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO S.MARTINO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RECUPERO CENTRO STORICO CELLE PUCCINI - RIFACIMENTO STRADA INTERNA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MESSA IN SICUREZZA STR. COMUNAL(E.404 OOUU)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 9.710,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI PIANO OPERATIVO COMUNALE	€ 14.790,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE AL CLERO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

PARTE CORRENTE			
Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO	€ 75.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Non sono previste MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere.

Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste entrate a questo titolo

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Accensione Prestiti					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Finanziamenti a medio lungo termine	246.492,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totale	246.492,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2021/2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 3.356.843,03 derivante da debito contratto con cassa depositi e Mef.

L'ente provvederà inoltre nella'anno 2021 alla restituzione di una anticipazione della Regione destinata ad investimenti per un importo di € 10.000,00.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al **4,31** %, contro un limite normativo pari al 10%.

Infine l'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Pescaglia non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2021

L'art. 57 comma 1quater del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità 33 prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione (precedentemente la disposizione era stata prorogata fino al 2020 ad opera del comma 867 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Per l'anno 2021 il Comune di Pescaglia non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 ha abrogato i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL. Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di

ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere.

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione. Si ricordano ad esempio: - le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti - deliberazioni della e n. 28/2017); - le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); - le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014 (enti in riequilibrio pluriennale); - le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A., esigibili nel medesimo 34 esercizio in cui l'anticipazione è erogata; - le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A riguardo la legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 556 introduce anche per il 2020 la possibilità di richiedere tali ultime anticipazioni per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, alle condizioni ivi dettagliate. Si segnala infine che, ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- duodecies ha disciplinato per i comuni in stato di dissesto finanziario la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021/2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita con uno stanziamento entrata= uscita di € 1.000.000,00, da aumentare in caso di utilizzo per la registrazione delle carte contabili che si genererebbero.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 5 dodicesimi pari ad euro 1.482.989,40, eventualmente da aumentare in caso di modifiche legislative.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio,

l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

L'ente non ha ancora provveduto alla formazione del **fondo pluriennale da iscrivere IN entrata**

FPV	2019	2020	2021
FPV parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

TREND STORICO					PREVISIONI DI BILANCIO			
SPESE	REDICONTO 2017	REDICONTO 2018	REDICONTO 2019	PREVISIONE ASSESTATA 2020	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Disavanzo di amministrazione						0,00	0,00	0,00
Tit 1 -	3.146.671,82	3.050.414,93	3.178.190,31	3.576.746,10	3.515.124,36	3.137.983,08	3.067.008,45	3.043.694,00
- di cui fpv	0,00	5.674,88	17.553,89			0,00	0,00	0,00
... -								
Spese in conto capita	868.130,38	1.391.821,45	621.910,80	2.457.764,45	3.607.115,28	2.829.034,93	4.327.691,94	137.062,26
- di cui fpv	82.913,68	197.089,88	356.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per increment	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fpv					0,00	0,00	0,00	0,00
.....	4.014.802,20	4.442.236,38	3.800.101,11	6.034.510,55	7.122.239,64	5.967.018,01	7.394.700,39	3.180.756,26
Tit 4 - Rimborsodi prestiti	104.776,71	119.049,39	134.427,84	138.509,27	163.515,36	163.515,36	157.825,61	162.331,25
Fondo anticipazioni di					0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo						0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tit 5 -								
Tit 7 - PG	5.357.132,50	6.542.786,25	5.149.953,37	8.875.024,00	8.874.956,84	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00
e titoli	5.461.909,21	6.661.835,64	5.284.381,21	10.013.533,27	10.038.472,20	10.038.539,36	10.032.849,61	10.037.355,25
tot	9.476.711,41	11.104.072,02	9.084.482,32	16.048.043,82	17.160.711,84	16.005.557,37	17.427.550,00	13.218.111,51

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Spese correnti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Redditi da lavoro dipendente	686.833,89	691.854,94	0,73	693.564,94	693.564,94
1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente	47.511,06	49.137,74	3,42	49.137,74	49.137,74
1.3 Acquisto di beni e servizi	2.050.398,38	1.855.296,33	-9,52	1.830.130,23	1.813.651,03
1.4 Trasferimenti correnti	391.252,56	221.523,68	-43,38	202.144,96	201.244,96
1.7 Interessi passivi	139.471,36	136.059,11	-2,45	130.319,30	124.384,05
1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.443,00	9.500,00	0,60	2.100,00	2.100,00
1.10 Altre spese correnti	251.835,85	174.611,28	-30,66	159.611,28	159.611,28
Totale	3.576.746,10	3.137.983,08	-12,27	3.067.008,45	3.043.694,00

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 49 del 29.09.2020 ha approvato il Piano del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale.

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, che sarà ripartito con Decreto del Ministero dell'interno. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i

presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°. Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007. Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2019 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1133 lettera c) della L. 145/2018. Si rilevano le spese per i referendum nell'esercizio 2020: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e 41 discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate. Si rilevano le spese per le elezioni comunali, essendo previsto il rinnovo nell'annualità 2021 degli organi elettivi dell'Ente, per le quali non è previsto alcun rimborso in quanto spesa a totale carico dell'Ente. A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, a decorrere dal 2019, in recepimento della direttiva PSD2 n. 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento, si rileva la necessità di prevedere la spesa aggiuntiva relativa a compensare il Tesoriere in riferimento al divieto di addebitare al beneficiario dei pagamenti alcun onere per l'esecuzione del pagamento medesimo: tale costo, attualmente, in base alla convenzione di Tesoreria sottoscritta (anni 2016/2020), veniva decurtato dall'importo nominale dell'ordinativo di pagamento: sulla base dell'istruttoria compiuta e dei preliminari contatti assunti con il Tesoriere, si prevede una modifica della convenzione nell'estate in modo da garantire la corretta applicazione di legge nel nuovo bando di Tesoreria.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese.

E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce vengono classificate le imposte sul patrimonio oltre l'Irap su stipendi e professionisti.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i

- trasferimenti relativi al settore sociale e scuola
- trasferimenti relativi al settore culturale
- trasferimenti relativi al settore sportivo

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista come segue:

2021	2022	2023
€ 135.359,11	€ 129.619,30	€ 123.684,05

e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto come segue:

2020	2021	2021
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

In particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad **€ 15.000,00**.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2A) media semplice;

2B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a),

facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata recentemente rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, Legge n. 205/2017 prevedendo le seguenti percentuali minime di accantonamento:

5)

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

Inoltre dal 2020 non è più prevista la facoltà, introdotta dai commi da 1015 a 1017 dell'art.1 della Legge n. 145/2018, di ridurre il FCDE stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80% se sono verificate le condizioni previste dalla norma relativamente alla tempestività dei pagamenti.

Gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2021	100,00%	€ 74.353,85	€ 74.353,85	€ 92.002,20
2022	100,00%	€ 74.353,85	€ 74.353,85	€ 92.202,20
2023	100,00%	€ 74.353,85	€ 74.353,85	€ 92.202,20

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, non è stato previsto apposito accantonamento in sede di bilancio di previsione.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Secondo l'attuale programmazione delle aliquote IVA contenuta nell'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2018 L. 205/2017) dovrebbe essere previsto un aumento delle aliquote IVA nel seguente modo:

- a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Pescaglia.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

MENSA SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Il Comune di Pescaglia non ha previsto accantonamenti nel bilancio di previsione 2021/2023

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Spese in conto capitale					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.411.539,45	2.828.034,93	17,27	4.326.691,94	136.062,26
2.3 Contributi agli investimenti	23.225,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2.4 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Altre spese in conto capitale	23.000,00	1.000,00	-95,65	1.000,00	1.000,00
Totale	2.457.764,45	2.829.034,93	15,11	4.327.691,94	137.062,26

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

Descrizione	Stanziamiento PREVISIONE 2021	FONTE FINANZIAMENTO	Stanziamiento PREVISIONE 2022	Stanziamiento PREVISIONE 2023
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE E PIANO OPERATIVO COMUNALE	30.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE	30.000,00	30.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	36.500,00	CANONE DI CONCESSIONE	36.500,00	36.500,00
RIQUILIBRAZIONE PATRIMONIO	51.580,97	MINISTERO	60.462,03	
REALIZZ. NUOVO PLESSO SCOLASTICO PIEGAIO CON DEMOLIZIONE VECCHIA	150.000,00	REGIONE	3.800.000,00	
STRADA COMUNALE SMARTINO		MINISTERO	330.167,65	
ADEG.SISMICO PLESSO SCOLASTICO MEDIA S.MARTINO IN FREDDANA	294.573,64	FONDAZIONE/REGIONE		
NUOVO PLESSO SCOL MONSAGRATI LOC MARACCI CON DEMOLIZIONE VECCHIA	1.828.000,00	REGIONE		
BONIFICA MOVIMENTO FRANOSO FOCCHIA	300.000,00	MINISTERO		
interventi finanziati con risparmio da rinegoziazione mutui	562,26	RISPARMIO DA RINEGOZIAZIONE MUTUI	562,26	562,26
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI	50.000,00	MINISTERO	50.000,00	50.000,00
INTERVENTI VILLA A ROGGIO	280.428,06	MINISTERO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	10.000,00	REGIONE	10.000,00	10.000,00
	2.829.034,93		4.327.691,94	137.062,26

ENTRATE CORRENTI (TITOLO 1-2-3)

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le entrate correnti del triennio 2021/2023 destinate ad investimenti è pari ad € 47.062,26

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Descrizione intervento	2021	2022	2023
Entrate da oneri di urbanizzazione per il Finanziamento di manutenzioni straordinarie edifici istituzionali e scolastici e piano operativo comunale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate da Regione per il Finanziamento del nuovo Plesso scolastico Piegaio	150.000,00	3.800.000,00	
Entrate da fondazione CRL per adeguamento sismico scuole	197.130,64		
Entrate da Ministero per adeguamento sismico scuole	97.443,00		
Entrate da Regione per il Finanziamento della nuova scuola elementare Monsagrati	1.828.000,00		
Altre entrate Regione	61.580,97	70.462,03	10.000,00
Altre entrate Ministero	280.428,06	380.167,65	
Risparmi da rinegoziazione mutui	562,26	562,26	562,26

Per il triennio 2021/2023, l'ente ha destinato una quota degli ONERI DI URBANIZZAZIONE, stanziata al titolo 4 dell'entrata, ad interventi di spesa corrente per un importo di euro 75.000,00.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5) ECCEDENTI RISPETTO ALLA SPESE PER INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE, DESTINABILI AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI OLTRE CHE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI

L'ente non prevede entrate da riduzione di attività finanziarie per il triennio del bilancio di previsione.

ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI (TITOLO 5), CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

L'ente non prevede entrate da accensione di prestiti per il triennio del bilancio di previsione.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue e dettagliata nel prospetto ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Entrate in conto capitale					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.552.674,11	2.751.972,67	77,24	4.250.629,68	60.000,00
3 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	64.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
4 Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Permessi di costruire	113.607,53	105.000,00	-7,58	60.000,00	60.000,00
Totale	1.730.281,64	2.856.972,67	65,12	4.310.629,68	120.000,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Fondo pluriennale vincolato: non costituito

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

L'ente non prevede tali spese per il triennio del bilancio di previsione.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 è pari ad € 3.356.843,03 e la quota capitale rate mutui in essere sono iscritti in bilancio come segue:

2021	2022	2023
153.515,36	157.825,61	162.331,25

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate per un importo di € 8.875.024,00.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità. Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio

applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità 51 tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione). La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti. Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti: - la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro); - la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale); - la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione. E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Alla data di redazione dello schema di Bilancio l'ente non ha costituito il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte entrata

Non è prevista inoltre la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte spesa.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni previste in;
- condoni (previsti in parte corrente);
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria

- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente)
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale.
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati ;
- e) gli investimenti diretti:
- f) i contributi agli investimenti.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha prestato garanzie fidejussorie, ai sensi dell'art. 207 TUEL.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

L'ente possiede quote di partecipazione a società esterne.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni con indicazione di quelle facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica "GAP" individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 28.12.2017

Enti – Società partecipate	Tipologia partecipazione	% Comune di Pescaglia	Considerazione in merito all'inserimento nel gruppo amministrazione pubblica
CTT NORD SRL	diretta	0,03%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA - affidataria diretta di servizi pubblici locali - non a totale partecipazione pubblica
G.A.I.A. SPA	diretta	0,09%	RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA - affidataria diretta di servizi pubblici locali - a totale partecipazione pubblica
E.R.P. Lucca SRL Soggetto Gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca Srl	diretta	0,74%	RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA - affidataria diretta di servizi pubblici locali - a totale partecipazione pubblica
RETIAMBIENTE SPA	diretta	0,18%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA - non affidataria diretta di servizi pubblici locali - a totale partecipazione pubblica
IRENE SRL in liquidazione	indiretta	0,03%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA PARTECIPATA INDIRETTA - soggetta a procedura concorsuale
T TRAVEL SRL		0,03%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA

	<i>indiretta</i>		PARTECIPATA INDIRETTA - non affidataria diretta di servizi pubblici locali - non a totale partecipazione pubblica
VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA <i>Abbreviata in VAIBUS</i>	<i>indiretta</i>	0,02%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA PARTECIPATA INDIRETTA - non affidataria diretta di servizi pubblici locali - non a totale partecipazione pubblica
ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA	<i>indiretta</i>	0,18%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA PARTECIPATA INDIRETTA - affidataria diretta di servizi pubblici locali - a totale partecipazione pubblica

L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti societari partecipati considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono stati allegati al bilancio di previsione 2021/2023 e sono sinteticamente elencati:

ASCIT

<http://www.ascit.it/amministrazione-trasparente/bilanci-e-conti-consuntivi>

CCT NORD SRL

<http://www.cttnord.it/Bilanci/P/527>

ERP LUCCA SRL

<http://www.erplucca.it/internet/Trasparenza/bilancio.asp>

GAIA

<http://www.gaia-spa.it/index.php/bilanci>

RETI AMBIENTE SPA

<http://www.retiambientespa.it/index.php/societa-trasparente>

COMUNE DI PESCAGLIA

<http://www.comuneweb.it/egov/Pescaglia/ammTrasparente/Bilanci.html>

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

<http://www.amministrazionetrasparente.eu/ucmediavalle/?p=191>

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Per l'esercizio 2020 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

L'ente non applica al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che si presume di conseguire al fine dell'esercizio 2020 :

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	687.017,55
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	374.397,90
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	5.289.522,29
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	5.437.818,90
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	2.707,88
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	7.486,70
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	917.897,66
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	65.000,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	298.491,58
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	684.406,08
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		

Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)	356.718,91
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	0,00
	Altri accantonamenti (5)	15.685,00
	B) Totale parte accantonata	372.403,91
Parte vincolata al 31/12/2020		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	43.970,99
	Vincoli derivanti da trasferimenti	13.370,78
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	14.292,69
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.737,61
	Altri vincoli	52.894,11
	C) Totale parte vincolata	126.266,18
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	28.494,46
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	157.241,53
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'AVANZO VINCOLATO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede

immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2. Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario. Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti. Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet. La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018. Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale. Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo. Recentemente la commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità

dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009. Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019. Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore. Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, in risposta alla richiesta avanzata con la deliberazione 52/2019/QMIG dell'11 ottobre 2019 della Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Suedtirolo, sede di Trento, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo anche l'obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento. Pertanto, oltre agli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, occorre verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012: è stato pertanto costruito un apposito prospetto per la verifica del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come modificato ai 59 sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, in aderenza a quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con integrazione nel prospetto dell'avanzo di amministrazione.

Da tale prospetto si evince che il Comune di Pescaglia rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012.

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023 un'importante semplificazione è prevenuta dall'art. 57 del D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020), il quale, in sede di conversione ha previsto la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, delle seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni); b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione); c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi); d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario); e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio); f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese); g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili). L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17. Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione. Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti. 60

La redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 risulta quindi più libero rispetto ai numerosi vincoli che hanno limitato in passato l'autonomia decisionale delle amministrazioni.